

25 MAG. 2020

Prot. N.



Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo

Al Presidente di sezione
al Vice Presidente di sezione
ai Giudici della Commissione
al Dirigente amministrativo
e p.c. al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria
e p.c. al Presidente della CTR del Lazio
e p.c. al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Viterbo e
p.c. al Consiglio dell'Ordine dei commercialisti di Viterbo

IL PRESIDENTE

Sentito il Presidente della Commissione Tributaria Regionale del Lazio;

Visto l'art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante la rubrica "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare";

Visti gli artt. 36, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 e 3, lettera i), del D.L. n. 28 del 2020

Visto il comma 21 del citato art 83, come richiamato dal comma 1 del citato art. 36, che prevede, nei limiti della compatibilità, l'applicazione alle Commissioni tributarie delle disposizioni dettate per la giurisdizione ordinaria;

Ritenuta l'applicabilità del citato art 83 laddove, ai commi 6 e 7, prevede le misure organizzative adottabili dai capi degli uffici giudiziari per il periodo compreso tra il 12 maggio ed il 31 luglio 2020

Premesso che la sospensione dei termini fino all'11 maggio 2020 comporta, come disposto con decreto del 16 aprile, il rinvio, salvo le urgenze, delle udienze fissate sino al 1° giugno 2020 e che, quindi, occorre provvedere per le udienze per i mesi di giugno e luglio 2020;

Richiesto, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione Lazio, parere all'autorità sanitaria,

Richiesti pareri al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo ed al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo;

Sentito il dirigente amministrativo quanto alle risorse disponibili ed alle possibili modalità di espletamento dei servizi resi dagli uffici di segreteria della Commissione;

Ritenuta compatibile con il processo tributario, che è essenzialmente documentale, la trattazione secondo le modalità previste dal comma 7 lett. h) dell'art. 83 del decreto legge e cioè "mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice";

Ritenuto che, per le udienze in calendario previste per i mesi di giugno e luglio 2020 per le quali sono già stati fissati i ricorsi da trattare e comunicati tempestivamente gli avvisi ex 31 del d. lgs. n. 546/1992, è necessario - secondo quanto già previsto dal decreto del 16 aprile - un ulteriore avviso, almeno 10 giorni liberi prima della data fissata, con la comunicazione che la trattazione, tanto in pubblica udienza quanto in camera di consiglio, si svolgerà con le modalità di cui al comma 7 lett. h) dell'art. 83 del d.l. n. 18/2020 e che l'obbligo del deposito telematico, espressamente previsto per istanze e conclusioni e da ritenere esteso al deposito di documenti e memorie, si applica anche alle cause incardinate come cartacee;

Ritenuto che, per le udienze in calendario previste per i mesi di giugno e luglio 2020 per le quali non sono stati ancora fissati i ricorsi da trattare e comunicati gli avvisi ex 31 del d. lgs. n. 546/1992, detti avvisi devono essere integrati con la comunicazione che la trattazione, tanto in pubblica udienza quanto in camera di consiglio, si svolgerà con le modalità di cui al comma 7 lett. h) dell'art. 83 del d.l. n. 18/2020 e che l'obbligo del deposito telematico, espressamente previsto per istanze e conclusioni e da ritenere esteso al deposito di documenti e memorie, si applica anche alle cause incardinate come cartacee;

Ritenuto che per i procedimenti incardinati come cartacei, per i quali persistano comprovati ostacoli tecnici per il deposito telematico, le parti sono autorizzate a depositare in forma cartacea sia i documenti e le memorie sia le note scritte contenenti istanze e conclusioni; Ritenuto che i depositi degli atti di cui al punto precedente hanno carattere di urgenza e devono essere preceduti da prenotazione telefonica;

Rilevato che per lo svolgimento delle udienze con collegamento da remoto, quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice (art. 83, comma 7, lett. f del dl n. 18/2020 applicabile, con i dovuti adattamenti, anche alla giustizia

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script. The signature is located in the bottom right corner of the page, below the main body of text.

tributaria), è necessaria l'emanazione, ancora non perfezionata e non perfezionabile di norme regolamentari da parte delle competenti Direzioni Generali del MEF;

Rilevato che lo svolgimento delle udienze e delle camere di consiglio da remoto richiede l'esecuzione di un programma di preparazione del personale attualmente in corso che, secondo la comunicazione n. 4297 del giorno 11 maggio 2020 del Dirigente dell'Ufficio 5 del Mef - Direzione della giustizia tributaria- sarà completato intorno al 15 giugno 2020;

Viste le deliberazioni coordinate 15.4.2020 e 11 maggio 2020 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;

Visto l'art. 135 -secondo comma- D.L. 34/2020

Ritenuto opportuno non differenziare le modalità di trattazione in relazione alle competenze informatiche autonomamente acquisite dai singoli e prevedere che tutte le udienze dal 3 al 30 giugno si svolgano mediante "lo scambio e il deposito in telematico di note scritte";

Ritenuto, tuttavia, che la "trattazione cartolare coatta" potrebbe porsi in contrasto con i principi costituzionali del giusto processo (in questo senso CdS ord. 21.4.2020 n. 2538), e che sia quindi opportuno disporre il differimento dell'udienza a data successiva al termine della fase emergenziale quando la parte, che abbia già chiesto la trattazione in pubblica udienza o sia nei termini per chiederla, non ne faccia ulteriore specifica richiesta;

Ritenuto che le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte, a discrezione del presidente del collegio, mediante riunione in presenza nei locali della Commissione ovvero, dopo l'emanazione delle norme regolamentari, mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento delle competenti Direzioni generali del MEF, ai sensi del comma 12 quinquies dell'art. 83 del d.l. n. 18/2020, aggiunto dalla legge di conversione 24.1.2020, n. 27;

Ritenuto che le caratteristiche dei locali destinati ad aule d'udienza e ad uffici di segreteria della Commissione -poiché anguste e quindi inadeguate a garantire un corretto distanziamento- suggeriscono, per il momento e salva una riconsiderazione della situazione, di non svolgere udienze "in presenza" e di procedere anche alle camere di consiglio con collegamenti da remoto tra i giudici ed il segretario d'udienza sino al 31 luglio 2020;



DISPONE

- 1) Il rinvio a data da destinarsi delle udienze da tenersi sino al 16 giugno 2020 .
- 2) Il rinvio a data da destinarsi delle udienze da tenersi dal 16 al 31 luglio 2020 per le quali sia stata richiesta udienza pubblica in presenza e sia stata reiterata tale richiesta dopo l'avviso che si procederà nella forma della trattazione cartolare coatta;
- 3) Lo svolgimento, nel periodo dal 16 giugno 2020 al 31 luglio 2020, delle udienze pubbliche e camerali ex art. 83 -comma 7°, lettera h- del D.L. n. 18 del 2020, mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza della decisione mediante collegamento da remoto dei componenti il collegio giudicante ed il segretario d'udienza;
- 4) L'attribuzione della precedenza - nella fissazione delle udienze sino al 31 luglio 2020- ai ricorsi per i quali non vi sia stata richiesta di discussione in pubblica udienza;
- 5) La comunicazione, alle parti costituite, con l'avviso di cui all'art. 31 del d. lgs. n. 546/1992 o con separato avviso (a seconda dei casi sopra previsti), di quanto indicato nei precedenti punti 1,2,3 e dell'obbligo, anche per i procedimenti incardinati in cartaceo, del deposito telematico nel termine previsto dall'art. 32 del d.lgs. n. 546/1992, quanto ai documenti ed alle memorie, e nel termine delle ore 10.00 del giorno precedente l'udienza, quanto alle istanze e conclusioni;
- 6) L'accettazione del deposito cartaceo come atto urgente quando, per i procedimenti incardinati in cartaceo, vi siano comprovati ostacoli tecnici al deposito telematico;
- 7) L'accesso agli uffici, nel caso di cui al punto precedente, previa prenotazione telefonica ai numeri 06 93830761 – 0761 220738;
- 8) L'assunzione delle deliberazioni collegiali con le modalità indicate in motivazione;
- 9) La pubblicità del presente provvedimento mediante pubblicazione sul sito della Commissione.

Addi 25 maggio 2020

Il Presidente della Commissione
Tributaria Provinciale di Viterbo

